



COMUNE DI PASSIRANO
Provincia di Brescia

***Regolamento
per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici***

(art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	1
Articolo 2 - Ambito di applicazione	1
Articolo 3 - Benefici economici	2
Articolo 4 - Beneficiari	3
Articolo 5 - Criteri di selezione	3
Articolo 6 - Beneficio ordinario	4
Articolo 7 - Beneficio straordinario	5
Articolo 8 - Erogazione	5
Articolo 9 - Benefici eccezionali	6
Articolo 10 - Patrocinio	6
Articolo 11 - Pubblicazioni	7
Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità	7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Passirano, in attuazione allo Statuto Comunale, al fine di garantire l'organico sviluppo della Comunità e promuovere le iniziative con particolare attenzione all'ambito culturale, educativo, ricreativo, economico produttivo, a tutela del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, di protezione civile ed a tutela del patrimonio storico e artistico, può procedere all'erogazione di contributi e all'attribuzione di vantaggi economici.
2. In attuazione dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i., il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione, a soggetti pubblici e privati, di benefici economici quali: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere.
3. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio da parte del Comune.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il comune può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, nonché ad associazioni e società sportive per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
 - a. culturali, educative e formative;
 - b. celebrative di eventi e ricorrenze, folcloristiche;
 - c. di prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
 - d. sociali, assistenziali, sanitarie e di tutela della salute;
 - e. di salvaguardia dei diritti umani, di promozione delle pari opportunità e dell'inclusione e dell'uguaglianza;
 - f. a carattere sportivo, anche agonistico, o ricreativo;
 - g. di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, anche urbano;
 - h. di protezione civile;
 - i. di promozione del turismo;
 - j. di promozione dello sviluppo economico;
2. Il comune, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi sociosanitari dell'ente.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione le tipologie relative:

a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

- se viene stipulato apposito accordo con il quale il Comune, in virtù della relazione tra gli obiettivi di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decide di acquisire la veste di soggetto copromotore o co-organizzatore;

- ai rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato anche a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente (art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

- ai contributi o quote associative ad enti cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione;

- a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica.

Articolo 3 – Benefici economici

1. I benefici economici, oggetto del presente, sono:

- a. **contributi economici** elargiti in denaro;
- b. **altri contributi materiali** che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, dell'uso di un bene, mobile o immobile, a tempo determinato;
- c. **patrocinio gratuito** che consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo di un'iniziativa, evento o manifestazione, che consente ai beneficiari di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

2. I benefici economico si distinguono in:

- a. **contributi ordinari**: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati all'organizzazione di eventi ricorrenti di particolare interesse locale;
- b. **contributi straordinari**: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di specifici eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale di pubblico interesse;
- c. **contributi eccezionali**: somme di denaro erogate per finalità umanitarie o socioassistenziali, di carattere urgente ed eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi sociosanitari dell'ente.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici economici le associazioni e le fondazioni, nonché enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per il sostegno delle attività ordinarie, ovvero per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano la comunità locale.
2. I soggetti pubblici e privati che perseguono il fine di lucro per lo svolgimento di attività, ovvero per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni, di pubblico interesse in favore della comunità locale, possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, lett. b) e c). Non possono accedere a contributi in denaro.
3. Accedono ai contributi di tipo eccezionale, le persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico come accertato dai servizi sociali del comune.
4. Non possono accedere ai benefici economici:
 - a. partiti politici, movimenti, comitati ed associazioni di tipo politico;
 - b. gli organizzatori di manifestazioni, eventi, iniziative le cui finalità sono evidentemente di tipo politico;
 - c. coloro che abbiano debiti, ovvero un contenzioso di qualsiasi natura con il comune, fatta eccezione per le persone fisiche di cui al precedente comma 3.

Articolo 5 - Criteri di selezione

1. Per l'attribuzione dei benefici economici, gli uffici applicano i criteri generali seguenti:

A - Qualità delle attività, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 2:

 - a. valutazione dell'interesse pubblico e, in particolare, dell'interesse specifico per la comunità locale in termini di valore civile, morale, storico, culturale, educativo, formativo;
 - b. grado di coerenza con le finalità istituzionali del comune e con gli obiettivi strategici dell'amministrazione;
 - c. grado di collaborazione con le attività organizzate dall'Amministrazione comunale;
 - d. coinvolgimento dei giovani, degli anziani, delle famiglie e dei genitori, dei soggetti con fragilità;
 - e. gratuità o meno delle attività programmate;

f. attività di promozione turistica e rilancio del territorio.

B – Associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati, associazioni e società sportive:

- a. numero dei fruitori potenziali dell'attività;
- b. iscrizione o meno nel registro locale;
- c. contributi ricevuti da altri enti
- d. utilizzo di supporti ecocompatibili (posate, bicchieri ecc)
- e. grado di rilevanza della manifestazione
- f. per società sportive: numero di atleti tesserati residenti a Passirano

2. L'elenco di cui sopra potrà essere modificato o integrato dalla Giunta Comunale in relazione alle finalità perseguite e alle disponibilità di bilancio.

Articolo 6 – Beneficio ordinario

1. Con cadenza annuale l'ufficio competente pubblica un avviso pubblico, sul sito web dell'ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non inferiore a 30 giorni. Un avviso distinto è pubblicato per l'attribuzione del godimento di beni, mobili o immobili.
2. Gli interessati possono presentare domanda:
 - a. per il sostegno delle attività ordinarie di associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati anche privi di personalità giuridica, senza fine di lucro, associazioni e società sportive dilettantistiche;
 - b. per l'organizzazione, periodica e ripetitiva, di eventi, manifestazioni e iniziative di pubblico interesse che riguardano la comunità locale.
3. Nell'avviso l'ufficio precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale dei criteri di valutazione di cui all'articolo precedente ed eventuali altri criteri di valutazione.
4. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:
 - a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
 - b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;

- c) un dettagliato preventivo di spesa;
 - d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa, evento o manifestazione, ovvero, nel caso di sostegno all'attività ordinaria, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Successivamente, un organo tecnico, anche collegiale, redige la graduatoria, applicando i criteri indicati nell'avviso e la sottopone alla Giunta per l'approvazione.
 6. La Giunta dando atto dell'osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990, approva e demanda al responsabile competente le fasi successive di impegno e liquidazione.
 7. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico da valutare sulla scorta della rendicontazione ordinaria o della singola iniziativa, evento, manifestazione.

Articolo 7 – Beneficio straordinario

1. Per l'organizzazione di iniziative, eventi o manifestazioni a carattere straordinario e sperimentale, *una tantum*, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio competente, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa. Di norma, almeno 30 giorni prima.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente art. 6 comma 4.
3. Fermo restando che l'iniziativa, evento o manifestazione deve riguardare gli oggetti di cui all'art. 2, applicando i criteri di cui all'art. 5, la Giunta decide motivatamente se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.
4. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta della rendicontazione dell'iniziativa.

Articolo 8 - Erogazione

1. Di norma, l'erogazione de benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50%.
2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.

3. Ai fini della formulazione del preventivo e del consuntivo, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato non può superare il 5% del costo totale dell'iniziativa. Nel caso di specifiche attività o manifestazioni che necessitano di un preponderante impiego di risorse umane, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato può raggiungere la soglia del 10%.
4. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Articolo 9 – Benefici eccezionali

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell'ente.
2. La Giunta annualmente, costituisce un Fondo dedicato alle situazioni di disagio e emana un avviso pubblico con i criteri
3. I servizi sociali comunali svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.
4. In esito alla valutazione della domanda, i servizi sociali comunali segnalano la necessità di erogare un beneficio economico al Responsabile competente che provvede, previa valutazione delle risorse disponibili, ad acquisire l'approvazione della Giunta.
5. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione del godimento anche di beni immobili.

Articolo 10 – Patrocinio

1. Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'amministrazione almeno 15 gg prima dell'evento, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere, nonché eventuali sponsor.
3. Il patrocinio gratuito, quindi che non prevede l'elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco, o dall'Assessore di riferimento, con propria comunicazione.
4. La concessione di patrocinio non comporta per il Comune l'obbligo di oneri finanziari. E' tuttavia possibile che, in aggiunta al patrocinio, vengano concessi contributi economici o non economici (es. utilizzo temporaneo di attrezzature o locali). Il patrocinio con contributo è concesso dalla Giunta comunale previa valutazione dell'evento e delle disponibilità di bilancio.
5. Non può essere concesso il patrocinio quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni partitiche o di movimenti politici.
6. Il comune è sollevato da qualsiasi responsabilità in relazione agli eventi patrocinati.

Articolo 11 - Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici, nonché l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 25.09.2014.
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in Amministrazione trasparente (sottosezione "Sovvenzioni, contributi,

sussidi, vantaggi economici”) a norma dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi, nonché nella raccolta dei regolamenti.